

CIG. 8204348A24
CUP. E61J17000060005
CODICE AUSA 0000170308

Elaborato “*Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*”

Procedura negoziata [8/TL/2019 – MSA00.1801L] - “Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.) - Intervento Edifici 1 e 2”

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati Modelli **DGUE (Documento Unico Europeo/DGUE** di cui all’art. 85 del D.Lgs 50/2016, redatto in osservanza delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, nonché del Modello di formulario per il DGUE, pubblicato in pari data sulla GURI, serie generale n. 170), **B1 e B2**, ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti della Lettera di invito, di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell’offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L’appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti, dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (*Capitolato Generale*), dal Regolamento di Ateneo in materia di procedure per l’acquisizione di lavori sotto soglia, dal Capitolato Speciale d’appalto, nonché dalle prescrizioni della lettera di invito e del presente elaborato che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale.

L’appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla “*tracciabilità dei flussi finanziari*” e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle **disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale l’Università ha aderito in data 29/12/2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall’impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla **Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i.** sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A;
- dal **Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell’Ateneo**;
- dai **Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo**;
- dall’**art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007**, recante “*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania*”.

La procedura è indetta con determina a contrarre n°1236 del 30.12.2019 ed avverrà mediante procedura negoziata, con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Il luogo di svolgimento dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è: **Napoli**.

Progetto validato in data **13/11/2019**

L’intervento oggetto di appalto è inserito nel Programma Edilizio Triennale 2019- 2021.

L’intervento è finanziato con fondi del bilancio universitario.

L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le ragioni esposte dal Responsabile del Procedimento nella Relazione istruttoria allegata alla citata determina a contrarre, e qui integralmente riportate: “*La scelta di affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi ad un unico operatore economico risulta compiuta per assicurare la necessaria omogeneità dell’intervento da punto di vista architettonico per facciate riferite ad edifici adiacenti situati all’interno di un unico complesso edilizio*”.



ART. 1)

Oggetto, quantitativo o entità totale dell'appalto.

La procedura scelta per la selezione del contraente è la **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il presente appalto è a misura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € **602.192,30** (*euro seicentoduemilacentonovanta-due/30*), oltre di I.V.A. come per Legge, di cui € 551.345,13 per i lavori a misura soggetti a ribasso, € 38 639,48 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 2 207,69 per oneri di discarica non soggetti a ribasso, oltre a € 10.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso.

Importo lavori:	€ 551.345,13
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso):	€ 38 639,48
Oneri di discarica (non soggetti a ribasso):	€ 2 207,69
Lavori in economia	€ 10.000,00
Totale:	€ 602.192,30

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, pari o in aumento.

Si precisa che la Stazione Appaltante farà fronte al pagamento di eventuali oneri per gli smaltimenti, come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04.10.2011 della Giunta Regionale della Campania.

Trattandosi di un intervento su di un bene in parte in attività, per i quali si potrà rendere necessario la realizzazione di opere di adattamento allo stato di fatto che si troverà al momento dell'esecuzione dei lavori si propone all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Dlgs. 50/2016, e s.m.i., di autorizzare, con successivo atto del RUP, modifiche contrattuali nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare; tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
 2. per importi fino al limite del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto;
- ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzario regionale vigente alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto") In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'importo totale dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza e degli oneri di discarica attiene alle seguenti categorie SOA:



CATEGORIA (descrizione)	CATEGORIA (cod.)	IMPORTO (euro)	MODIFICHE (art.106 comma 1 lett. a) d.lgs.50/2016)	IMPORTO TOTALE (euro)	CLAS.	% SUL TOTALE
Edifici civili e industriali	OG1 Prevalente	€ 602.192,30	€ 60 219,23	€ 662 411,53	III	100

Si precisa che l'importo massimo stimato, comprensivo di oneri per la sicurezza e di oneri per la discarica, ammonta ad € 602.192,30 , oltre IVA come per legge; l'importo massimo pagabile all'aggiudicatario (rilevante ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4, dell'individuazione delle categorie e classifiche di riferimento per la qualificazione dei concorrenti e del contributo Anac) è pari a € 662.411,53, derivante dalla somma degli importi relativi ai lavori a misura, agli oneri sicurezza, agli oneri di discarica, ai lavori in economia e all'eventuale applicazione della clausola di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a), del D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Capitolato Speciale di appalto.

In materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 60 e ss.).

Ai fini della determinazione dell'importo dei lavori a base d'asta i prezzi delle lavorazioni sono stati desunti dal Prezziario Generale Opere Edili del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche edizione anno 2018 o ricavandoli da nuove regolari analisi prezzi. Le nuove analisi sono state effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di redazione del progetto. Le spese generali sono state fissate al 15% e gli utili al 10%.

ART. 2)

Condizioni di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare (in forma singola o associata) gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45 del D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale:

inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2) Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza: per documentazione a comprova dell'iscrizione, da inserire nella documentazione di gara, vedi *infra articolo 4 punto A8*)

3) Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione:

qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto: **OG1 con la classifica III;**

Si precisa inoltre che:

per la categoria OG1:

- è ammesso l'avvalimento;
- è richiesta la qualificazione obbligatoria in proprio o costituendo un RTI;
- è possibile ricorrere al c.d. subappalto necessario (o qualificante) nei limiti del 40% dell'importo totale della stessa e dell'appalto;

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, **dagli altri concorrenti come segue:**

- **ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016**

- **i requisiti di cui ai punti 1 e 2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate/consorziande che partecipano alla procedura, dal GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- **i requisiti di cui al punto 3)** deve essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziata/e, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- **ATI verticali pure ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:**

- **i requisiti di cui ai punti 1 e 2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'A.T.I;

- **relativamente al requisito di cui al punto 3)** la mandataria deve possedere la qualificazione SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti alla categoria scorporabile assunta;

- **ATI miste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:**

- **i requisiti di cui ai punti 1 e 2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;
- **relativamente di cui al punto 3)** nell'ambito dei sub – raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell'ambito di detti sub – raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali (in linea con - *ex multis* – Pareri ANAC n. 203/2010, 65/2010, 80/2010 76 del 16.05.2012 e 50 del 19.03.2014, TAR Lombardia Milano, sezione III, n. 2018 del 29.07.2011);

In ogni caso l'ATI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

In applicazione dell'art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza 27 marzo 2019, n.6).

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 comma 7 del d.lgs 50/2016 e, pertanto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete è vietato partecipare anche in forma individuale. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla gara del concorrente e dell'ATI/Consorzio/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

- **Consorzi ex art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile):**

- **i requisiti prescritti al precedente punto 3)** del presente elaborato “*Norme di Gara*” devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. **Ai consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del dlgs 50/2016 e s.m.i. è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa**

consorzata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 comma 7 – bis del decreto medesimo, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorzata. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) – *Consorti stabili* - al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Pertanto, nel caso in cui il Consorzio stabile utilizzi, ai fini della qualificazione, i requisiti posseduti da singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dal presente elaborato ai fini dell'avvalimento (v. *infra*) .

- Reti di imprese di cui all'art. 45, co. 2 lettera f) del D.lgs. 50/2016: rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*Cfr.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*Cfr.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub - associazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

- **Situazioni di controllo (art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs. 50/20)**

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m del D.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

- **Avvalimento (art. 89 del D.lgs. n. 50/2016):**

È ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Come meglio precisato *infra*, il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare:

- ✓ attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (cfr. Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 7188/2019 del 22/10/2019);
- ✓ in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
- ✓ **solo nel caso in cui l'ausiliario ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010.

Come precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV) con sentenza n. 5052 del 02.12.2016, secondo un orientamento confermato anche con sentenza 1456 del 30.03.2017 (sezione V) “*per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l’oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l’ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui va esclusa dalla gara pubblica l’impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però manchi del tutto la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell’impresa istante*”. **In tali casi, pertanto, si procederà all’esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio.**

Si precisa che:

l’operatore economico in forma associata può avvalersi anche dei requisiti di soggetti partecipanti al Raggruppamento; è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie; L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso, con escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 48 del D.Lgs 50/2016, è vietata l’associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

Sono altresì **esclusi** dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Con riferimento ai REQUISITI GENERALI e alle CAUSE DI ESCLUSIONE si specifica che sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 3)

Garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Garanzia a corredo dell'offerta.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del Dlgs 50/2016, l'offerta del concorrente dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dalla *garanzia provvisoria*, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Offerente.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'Offerente, in titoli del debito pubblico o in contanti.

- Nel primo caso, i titoli devono essere garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
- Nel secondo caso, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione potrà essere costituita con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: **Intesa Sanpaolo s.p.a. IBAN IT19D0306903496100000046046**; dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016, l'ammontare della garanzia provvisoria è pari al 2 % dell'importo a base di gara e, pertanto, pari all'importo di: € **12.043,85 (dodicimilaquarantatre/85)**.

Qualunque sia la forma di presentazione della *garanzia provvisoria* prescelta dall'Offerente, trovano applicazione le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016. Pertanto:

1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della *garanzia provvisoria*;

2. il beneficio della riduzione del 50% della *garanzia provvisoria* si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, **ma non è cumulabile con il beneficio di riduzione di cui al precedente punto 1;**

3. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 30% dell'importo della *garanzia provvisoria*;

4. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell'importo della *garanzia provvisoria*;

5. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4.

Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno presentare a Sistema una copia in formato elettronico della certificazione di qualità posseduta, con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R 445/2000 e s.m.i.

Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delle riduzioni sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI, AVVALIMENTO:

- in caso di partecipazione in **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti orizzontale**, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50 del 2016, o di **Consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50 del 2016, o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione;
- in caso di **partecipazione in Raggruppamento Temporaneo verticale**, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del Dlgs 50/2016, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in **Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, del D.Lgs. 50 del 2016, o di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio, aggregazione di imprese di rete
- **In caso di Avvalimento**, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall'impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione sottoscritta da quest'ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui - a scelta del concorrente - dovrà essere presentata la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta*:

A) Deposito da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 16,30 e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, presso l'Ufficio Economato di questa Università, III piano, edificio Centrale, con uno o più assegni circolari di importo complessivo pari alla somma sopraindicata intestati all'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'atto di tale deposito il predetto Ufficio rilascerà ricevute, redatte sugli appositi modelli 3 e 4.

B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

C) Deposito dei titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di importo complessivo pari alla somma sopraindicata, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, con vincolo a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero contenere una dichiarazione che attesti che la polizza non scada prima di 240 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera A) o di cui alla lettera C), lo stesso dovrà, altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere fermo il deposito cauzionale per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera B (fideiussione), lo stesso dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 300 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);
- intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni.

In assenza di risposta, il concorrente **sarà escluso automaticamente** dalla gara.

Il concorrente dovrà produrre tramite il Sistema una copia in formato elettronico:

➤ **del modello 3 di cui al punto A), attestante l'avvenuto deposito;**

in alternativa:

➤ **della fideiussione di cui al punto B), così come precisato *infra*;**

in alternativa:

➤ **dell'attestazione resa dall'istituto depositario, dalla quale si evincano con chiarezza l'identità ed i poteri del sottoscrittore della stessa e recante l'esatta indicazione dei titoli depositati, del relativo importo, della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Università stessa. Si precisa che, in tal caso, il valore deve essere al corso del giorno del deposito.**

La fideiussione di cui al punto B) deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Inoltre deve:

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31;
- riportare l'autentica della sottoscrizione del garante oppure in alternativa essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte a Sistema in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante

apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Pertanto, indipendentemente dalla scelta delle modalità di cui ai punti a) o b) o c) per la costituzione della garanzia provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre, con le modalità di seguito precisate, una inequivoca dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Ai sensi dell'articolo 93 comma 8 del dlgs 50/2016 e s.m.i., tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. **A tal fine, onde evitare lungaggini procedurali dovute a richieste di chiarimenti, si raccomanda ai concorrenti che intendono invocare tale norma di favore, di effettuare una corretta compilazione delle voci del DGUE relative alla qualificazione dell'impresa in termini di *micro, piccola, media*.**

Si precisa che la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, la presentazione di una garanzia di valore inferiore a quella dovuta, l'intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, la carenza delle clausole obbligatorie, etc. non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio *infra* descritta), a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dalla Lettera di invito per la presentazione dell'offerta. Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Relativamente alla:

- garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;

➤ **dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**

l'Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi.

- **nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un intermediario finanziario** sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>
- **nel caso in cui la polizza fideiussoria sia stata rilasciata da un istituto assicurativo:** https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi_&viewSet=imprese

Ciò, al fine di assicurare che la garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza.

Ove tale verifica dia esito negativo, l'Amministrazione provvederà ad invitare il concorrente a costituire una nuova garanzia a corredo dell'offerta con le modalità prescritte nel presente paragrafo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo PEC. Il mancato riscontro nei termini sopra indicati determinerà **l'esclusione automatica** del concorrente.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 93, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- ✓ la restituzione dell'assegno/degli assegni verrà effettuata presso l'*Ufficio Economato* dell'Università Federico II, previa presentazione del sopraccitato **modello 4**;
- ✓ lo svincolo della fideiussione avverrà a cura dell'*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ *di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e della Lettera di invito;*
- ✓ *di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;*
- ✓ *di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;*
- ✓ *l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;*
- ✓ *di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.*

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di

chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. *infra* nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 4)

Termine ricevimento offerte, modalità di presentazione e sottoscrizione dei documenti di gara.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il portale M.E.P.A., in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio indicato nella lettera di invito**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili nella lettera di invito.

L'“OFFERTA” è composta da:

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A – Documentazione amministrativa;

BUSTA TELEMATICA ECONOMICA B - Offerta economica;

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documenti	Sezione BUSTA TELEMATICA A – Documentazione amministrativa
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Domanda di partecipazione – Modello B1	Domanda di partecipazione alla gara
Modello B2	Modello B2
DGUE del subappaltatore	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici
Attestati SOA	Attestati SOA
Procure	Eventuali procure
Documento di riconoscimento del	Copia del documento di riconoscimento in corso di

sottoscrittore	validità
PASSOE ANAC concorrente	Passoe concorrente
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario – art. 4 Dichiarazione di impegno di cui ai punti A3 e A4 delle Norme di Gara	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
F23 attestante il pagamento del bollo – art. 4 punto A1 delle Norme di Gara	Comprova imposta di bollo
Garanzia provvisoria – art. 3 delle Norme di Gara	Garanzia provvisoria e documentazione a corredo
Documentazione relativa all'avvalimento - art. 2 delle Norme di Gara	Documentazione relativa all'avvalimento
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC - art. 4 punto A5 delle Norme di Gara	Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Attestato di sopralluogo	Attestato di sopralluogo
Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
Offerta economica Documento	Sezione BUSTA TELEMATICA B
Offerta economica generata automaticamente dal Sistema	Scheda Componente economica
Documento Offerta Economica compilato dal concorrente e caricato a Sistema	Modello Offerta Economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A -Documentazione amministrativa**, **BUSTA TELEMATICA ECONOMICA B - Offerta economica**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Nell'OFFERTA dovrà essere inserita la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

UNA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A contenente:

Per tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché, per specifiche situazioni relative al concorrente, concernenti - tra l'altro - il subappalto, il sopralluogo obbligatorio, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione:

La documentazione dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

A1) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* e *Modello DGUE (DGUE)*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) (**v. Nota 1**). Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA, il concorrente può presentare idoneo **attestato SOA in corso di validità** in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione - **v. Nota 1**). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i. .

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B2* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) in conformità al facsimile *Modello B1*.

Si segnala che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* sono sottoscritte con firma digitale:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Resta fermo che tutti gli altri operatori economici dovranno comunque presentare la domanda e le dichiarazioni in conformità al modello B1 nonché il modello DGUE.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:

al punto 4: Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (NA), CF 00876220633;

al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);

al punto 6 Ufficio o Ente: il codice "TER";

al punto 11 Codice Tributo: "456T";

al punto 12 descrizione: Imposta di Bollo relativa alla domanda di partecipazione relativa alla **Procedura negoziata [8-TL-2019 - MSA00.1801L] - "Lavori di risanamento strutturale di opere in c.a. (pareti a vista presso vari edifici tra i quali ed. 1, 2, 5b e 6; intradossi solai cunicoli ecc.) - Intervento Edifici 1 e 2"- CIG. 8204348A24.**

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema la copia informatica dell'F23.

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, in caso di assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso, il Seggio accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti che vi erano obbligati; qualora l'accertamento abbia esito negativo, sarà disposta l'**esclusione** del concorrente.

A2) Per la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta:

modello attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3.

A3) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. **(Vedi Nota 1).**

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario.

A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituendi:

Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

A5) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018):

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a: **€ 70,00.**

Secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018.

Come riportato al seguente link Anac:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

il pagamento dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema la ricevuta di pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A6) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in *AVCpass* ed all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

A7) per i concorrenti non stabiliti in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del D.Lgs 50/2016 ai fini della prova dell'iscrizione in uno dei registri equivalenti al Registro delle Imprese, è fatto obbligo di inserire la relativa documentazione dimostrativa con acclusa dichiarazione giurata o dichiarazione resa secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale il concorrente è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

A8) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - 2) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - ❖ in caso di RTI costituito:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- ❖ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

A9) ai fini delle verifiche previste dalla normativa antimafia, il concorrente, a titolo collaborativo ed acceleratorio, dovrà produrre a Sistema le dichiarazioni rese da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. **(vedi Nota 2)**, con l'indicazione dei familiari conviventi e completa di relativi dati anagrafici e codice fiscale. Detta dichiarazione dovrà essere redatta secondo il facsimile Modello denominato "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi" messo a disposizione dalla Prefettura - U. T. G. di Napoli al seguente link <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>. Laddove il familiare convivente non sia residente nello stesso luogo in cui ha la residenza il soggetto principale, ciò dovrà essere indicato nella dichiarazione medesima.

Si riportano, a fini agevolativi, i documenti da allegare da parte di ciascun concorrente, singolo e associati:

Concorrente singolo:

1. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
3. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

I concorrenti associati, inoltre, devono allegare:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **categorie di lavori**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le **categorie di lavori**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le **categorie di lavori**, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti

del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

OFFERTA ECONOMICA

UNA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA B contenente, **a pena di esclusione automatica**, il Modello “*Lista Categorie*”, redatto in conformità al modello predisposto dall'Amministrazione (pubblicato sul sito all'indirizzo www.unina.it e sul sito www.acquistinretepa.it).

L'Offerta Economica dovrà riportare il ribasso percentuale. Il ribasso percentuale deve riportare al massimo 3 cifre decimali. Il ribasso va espresso in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza farà fede il prezzo espresso in lettere.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai quattro richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, i decimali mancanti saranno considerati pari a 0.

Qualora manchi del tutto l'indicazione del prezzo offerto (ossia manchi l'indicazione sia degli importi totali sia del ribasso) il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (inclusi nel prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori). In particolare, l'Offerta Economica, a pena di esclusione automatica, dovrà contenere l'indicazione in cifre ed in lettere dei costi interni della sicurezza “cd aziendali”, riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., nonché l'indicazione, in cifre ed in lettere, i propri costi della manodopera. Non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come da orientamento consolidato del Consiglio di Stato (vedi da ultimo sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 07 febbraio 2018, n. 815).

Come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, 24 gennaio 2019, n. 3) e dalla Corte di Giustizia UE (2 maggio 2019, n. 309), l'indicazione in sede di offerta degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce elemento essenziale dell'offerta, la cui omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del medesimo d.lgs. n. 50/2016.

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Si precisa che, in caso di difformità tra il ribasso percentuale presente nel file generato automaticamente dal Sistema M.E.P.A. e quello riportato nel documento di Offerta Economica caricato a Sistema dal concorrente prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto indicato dal concorrente nel predetto documento di Offerta Economica caricato a Sistema per ogni altro elemento relativo all'Offerta Economica.

Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

- Si precisa che:

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'offerta Economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal Consorzio.

Avvalimento:

Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** vanno rese sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta dal concorrente. Il PASSOE deve essere generato e prodotto in Offerta anche per l'ausiliaria.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto

nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi pag. 4 del predetto documento), si precisa che:

✓ Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto, recante le informazioni previste dalle parti da II a VI del Modello medesimo;

✓ Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016 (*Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili*), il Modello DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziare esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto;

1. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

2. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta telematica A è **causa di esclusione**;

3. **saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o pari rispetto all'importo a base di gara;

4. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Dlgs 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata nella comunicazione dell'Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. **Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine che sarà indicato nella comunicazione dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione al prosieguo della gara senza adozione di ulteriori provvedimenti.**

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, all'offerta temporale e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e i documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 5)

Apertura offerte e svolgimento della gara.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. **E' prevista l'esclusione automatica delle offerte risultate sospette di anomalia ai sensi dell'articolo 97, comma 8, del suddetto decreto. L'esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle Offerte Economiche è inferiore a dieci.**

Un Seggio di gara all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa, nonché all'apertura delle Offerte Economiche ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione della procedura al concorrente che avrà offerto il minor prezzo, provvederà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito e nell'ambito della piattaforma telematica M.E.P.A., allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) apertura delle offerte presentate accedendo all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Ufficio", né al Seggio di gara, né alla Università, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e il Seggio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- e) apertura delle *Offerte economiche* dei concorrenti ammessi al prosieguo;
- f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì, tramite l'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 e 76, comma 2 bis, del Codice degli Appalti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica.

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione tramite avviso con preavviso di almeno un giorno a mezzo M.E.P.A. e sul sito www.unina.it. Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti a mezzo M.E.P.A. e sul sito www.unina.it nella sezione relativa alla gara: <http://www.unina.it/ateneo/gare/8-tl-2019-msa00.1801> .

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

All'esito dell'esame della documentazione amministrativa, il Seggio, in seduta pubblica, aprirà le buste informatiche contenenti l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e, quindi, procederà registrarne il contenuto nel verbale di gara. Sulla base delle Offerte Economiche presentate, il Seggio procederà, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Sistema, a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse. Ai fini di tale individuazione, verrà utilizzato il metodo sorteggiato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 97 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. come riportato nella seguente tabella.

N.B. : Si evidenzia che, secondo quanto riportato dalla guida, messa a disposizione dalla Consip e dal MEF al link https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html, in materia di gare da aggiudicare al prezzo più basso, sono stati avviati gli aggiornamenti tecnici necessari all'adeguamento della piattaforma www.acquistinretepa.it alle nuove previsioni e alle nuove modalità di calcolo, in conseguenza delle modifiche che il D.L. 18 aprile 2019 n. 32, art. 1, comma 1, lett. t), nn. 1) e 3) ha apportato alle modalità di calcolo dell'anomalia dell'offerta per le gare aggiudicate al prezzo più basso.

In attesa dell'allineamento del sistema per le gare pubblicate a partire dal 19 aprile 2019, in cui rientra la presente gara, le Amministrazioni dovranno procedere autonomamente all'elaborazione della soglia di anomalia in linea con le modifiche previste. A tale elaborazione il Seggio di Gara procederà in proprio, in apposita seduta pubblica, senza avvalersi del calcolo automatico del portale telematico. Resta fermo che, laddove il Sistema risultasse, nel corso della procedura, aggiornato tecnicamente alle modifiche normative, il Seggio si avvarrà del Sistema medesimo.

Sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia ex. art. 97, commi 2 e 2-bis, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- 1. Qualora il numero delle offerte ammesse al prosieguo sia pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di Gara procede come segue:**
 - a. calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;**
 - b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);**
 - c. calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);**

d. la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2. Qualora il numero delle offerte ammesse al prosiegua sia inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di Gara procede come segue:

- a. calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Resta fermo quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 97 del D.lgs. 50/2016: pertanto, non si procederà all'individuazione della soglia di anomalia se il numero di offerte ammesse al prosiegua della procedura risulti inferiore a cinque.

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 97, comma 2-ter, del D.lgs. n. 50/2016, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Offerte Economiche siano pari o superiori a 10, il Seggio procederà:

- ai sensi dell'articolo 97 comma 8, all'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentino una percentuale di ribasso, pari o superiore alla soglia di anomalia;
- alla formulazione della proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà offerto il ribasso che più si avvicina alla soglia di anomalia.

Laddove le offerte ammesse alla fase di apertura delle Buste Economiche siano inferiori a 10, il Seggio disporrà la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per le verifiche di competenza in ordine alla congruità dell'Offerta sospetta di anomalia risultata prima in graduatoria, sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 1 e da 4 a 7 dell'art. 97 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i.. Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta anomala, il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Le risultanze delle verifiche del RUP saranno comunicate in successiva seduta pubblica - della cui data di svolgimento sarà data notizia ai concorrenti mediante avviso, inviato con preavviso anche di un solo giorno tramite il Portale www.acquistinretepa.it – durante la quale il Seggio, sulla scorta delle risultanze suddette, procederà alla dichiarazione della proposta di aggiudicazione. Si precisa che:

- **il concorrente la cui offerta (a seguito della valutazione del RUP in ordine alle giustificazioni presentate) sia risultata anormalmente bassa, sarà escluso dalla procedura;**
- **il concorrente che, nell'ambito del sub - procedimento avviato per la verifica delle offerte anomale, non abbia presentato le spiegazioni entro il termine stabilito sarà escluso dalla procedura; ciò a prescindere dai contenuti delle spiegazioni tardivamente presentate.**

Si precisa che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

- 1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;**
- 2) delle spese relative al costo della manodopera.**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 97 comma 6, ultimo periodo, il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua.

Si segnala che, nelle ipotesi in cui più concorrenti abbiano formulato l'Offerta economica con ribassi uguali, ai fini della formulazione della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio tra i predetti concorrenti.

Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione procederà alla **verifica dei requisiti di cui all'art. 2** (dichiarati in sede di presentazione dell'Offerta) in capo al primo ed al secondo in graduatoria. I requisiti di cui all'art. 2 saranno verificati in capo all'aggiudicatario ai fini della predisposizione del decreto di efficacia dell'aggiudicazione. A tali verifiche si procederà, anche mediante la visualizzazione ed eventualmente l'acquisizione, attraverso il sistema dell'AVCpass, della seguente documentazione:

- 1. a comprova dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico sarà acquisita specifica attestazione SOA aggiornata;**
- 2. a comprova dei requisiti di idoneità professionale, sarà acquisito certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza)**

Al fine di consentire all'Amministrazione di contrarre i tempi per le verifiche preliminari all'aggiudicazione, gli operatori economici sono chiamati, a titolo collaborativo, ad inserire nel Sistema AVCPASS la documentazione di cui ai precedenti numeri 1 e 2 a comprova dei requisiti economico – finanziari e tecnici nonché di idoneità professionale, entro il termine di

scadenza per la presentazione delle Offerte e, ove tecnicamente consentito dal Sistema, anche in corso di espletamento della procedura di gara.

In ogni caso, l'Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale documentazione non sia presente nel Sistema AVCPASS, procederà ad effettuare la richiesta relativamente nei confronti del primo e del secondo in graduatoria.

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso l'AVCpass, presso gli Enti Certificatori competenti. A tal fine, si ribadisce che i requisiti di cui all'art. 2 saranno verificati in capo all'aggiudicatario ai fini della predisposizione del decreto di efficacia dell'aggiudicazione

Si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall'art. 86 del predetto decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione- decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria, di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l'Università incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: <http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>.

ART. 6)

informazioni complementari.

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è regolato:

✓ dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10, compatibilmente con le disposizioni del vigente Codice Antimafia. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola 2): La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile, ferme le vigenti disposizioni del Codice Antimafia.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. b),c),e) del citato Protocollo, si indicano nel seguito gli obblighi cui le imprese sono tenute:

1. comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
2. osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, con oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri a proprio carico. In caso di grave e reiterato inadempimento, l'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera adempimento grave: I) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria; II) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

✓ **Dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed delle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10) tese a tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:**

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della L.R. n. 17 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;
- tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno resi disponibili nell'ambito della piattaforma M.E.P.A. e al link: <http://www.unina.it/ateneo/gare/8-tl-2019-msa00.1801> . Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) - Chiarimenti:

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti, entro e non oltre il termine indicato nella lettera di invito. Possono essere richieste in via telematica informazioni di carattere tecnico o amministrativo, secondo quanto di seguito riportato:

- informazioni di carattere tecnico, saranno forniti dal Responsabile del Procedimento, Ing. Raffaele D'Alessio, Ufficio Tecnico Impianti Elettrici, Tel: 081-2537809, Mail. raffaele.dalessio@unina.it - pec: raffaele.dalessio@personalepec.unina.it;
- di carattere amministrativo, saranno forniti dall'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili, Tel. 081-2532757, 081-2532165, Fax 081-2537390; Pec: negoziategugclimm@pec.unina.it.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nella lettera di invito. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima al link: <http://www.unina.it/ateneo/gare/8-tl-2019-msa00.1801> e sul M.E.P.A.

lett. d): Documenti di gara

Lettera di invito, Norme relative alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e relativi allegati facsimili *Modelli DGUE, B1 ,B2*; Schema di contratto.

Elaborati di seguito indicati:

- 1) RG-01 RELAZIONE GENERALE;
- 2) AR-01 INQUADRAMENTO DI ZONA E INDIVIDUAZIONE LOTTO 1;
- 3) AR-02.a EDIFICIO 1: PIANTA- RIQUADRO n.1;
- 4) AR-02.b EDIFICIO 1: PIANTA- RIQUADRO n.2;
- 5) AR-02.c EDIFICIO 1: PROSPETTO B''';
- 6) AR-02.d EDIFICIO 1: PROSPETTO A''';
- 7) AR-02.e EDIFICIO 1: PROSPETTO C''';
- 8) AR-03.a EDIFICIO 2: PIANTA- RIQUADRO n.1;

- 9) AR-03.b EDIFICIO 2: PIANTA- RIQUADRO n.2;
- 10) AR-03.c EDIFICIO 2: PROSPETTO B'';
- 11) AR-03.d EDIFICIO 2: PROSPETTO A'';
- 12) AR-03.e EDIFICIO 1: PROSPETTO C'';
- 13) CSA-01 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- 14) PM-01 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI;
- 15) CMP-01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- 16) AP-01 ANALISI PREZZI;
- 17) EP-01 ELENCO PREZZI;
- 18) IM-01 INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA;
- 19) OSD-01 ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI;
- 20) LC-01 LISTA CATEGORIE;
- 21) PSC-01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- 22) KR-01.1 CRONOPROGRAMMA EDIFICIO 1;
- 23) KR-01.2 CRONOPROGRAMMA EDIFICIO 2;
- 24) AVR-01 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- 25) OSI-01 ONERI DELLA SICUREZZA INDIRETTI;
- 26) FDO-01 FASCICOLO DELL'OPERA;
- 27) LY-01 LAY-OUT DI CANTIERE;
- 28) QE-01 QUADRO ECONOMICO;

Protocollo di Legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Tutti i predetti documenti sono pubblicati al link: <http://www.unina.it/ateneo/gare/8-tl-2019-msa00.1801> e sul M.E.P.A.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via Pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) contributo all'ANAC: Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4;

lett. f) Responsabile del Procedimento: Ing. Raffaele D'Alessio, Ufficio Tecnico Impianti Elettrici, Tel: 081-2537809, Mail. raffaele.dalessio@unina.it - pec: raffaele.dalessio@personalepec.unina.it;

lett. g) modalità di pagamento e penali: Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, si precisa che:

- la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento - a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile stesso - pena il rifiuto della fattura da parte della Ripartizione Edilizia (Ufficio destinatario di fattura). L'emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- al fine di accelerare l'accertamento la ditta potrà trasmettere un *pro-forma* di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso;
- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche i **codici CIG/CUP e il codice IPA H4R29U** (ossia il codice univoco dell'Ufficio destinatario di fattura che è la Ripartizione Edilizia sopra indicata) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.



I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- c) l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). E' in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

lett. i) accesso agli atti.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 73 comma 4, cedono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicità per la pubblicazione di bandi ed avvisi sulla GURI.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011

Atteso il tempo consentito dalla normativa vigente per gli accertamenti del Prefetto e per l'adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo, la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti, già prima della conclusione dei lavori del Seggio, richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno - Prefettura - U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011 (v. nota 2). Nel segnalare che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.lgs 159/2011, le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta di informazione antimafia, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicatario, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC

lett. o) sopralluogo obbligatorio

L'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori è stato richiesto dal Responsabile del Procedimento allo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta.

La mancata effettuazione del sopralluogo configura, pertanto, il difetto di un elemento essenziale dell'offerta e, pertanto, non è applicato il soccorso istruttorio.

È obbligo del Legale Rappresentante dell'impresa (o procuratore, direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante), effettuare, **pena l'esclusione automatica dalla gara**, la visita dei luoghi che dovrà essere effettuata entro il termine di scadenza di presentazione delle Offerte.

Il sopralluogo, potrà essere effettuato previo contatto con uno dei seguenti nominativi:

Dott. MARIA IORIO FIORELLI, tel.: 081.679847-081.7683886, mail:

maria.ioriofiorelli@unina.it; antonio.candida@unina.it.

In caso di operatori economici presentati in forma associata, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l'esclusione dalla gara:

- In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
- In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete (dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo**

dei requisiti di qualificazione) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

- In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
- Nel caso di **Avvalimento**, dovrà essere effettuato dal concorrente.

La mancanza della dichiarazione in ordine al sopralluogo effettuato non è causa di esclusione automatica del concorrente, ma il Seggio di Gara accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato. In mancanza, sarà disposta l'esclusione automatica del concorrente.

lett. p) subappalto

E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge, a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;

Il concorrente deve indicare le lavorazioni oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016. **Il concorrente non dovrà limitarsi a dichiarare la volontà di subappaltare tramite mero rinvio alla categoria.**

In caso di subappalto qualificante, il concorrente dovrà indicare il nominativo del subappaltatore. Il concorrente dovrà altresì produrre una dichiarazione di voler subappaltare contenente la specifica indicazione delle lavorazioni oggetto del subappalto, il DGUE dell'impresa subappaltatrice e dovrà acquisire anche il relativo PASSOE. A tal proposito si riporta quanto indicato nelle faq avcpass dell' Anac (al link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpa ss>): "Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCpass classificandosi come "Mandante in RTI". Il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di "Mandatario in RTI."

Subappalto facoltativo: si precisa che la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, nel caso in cui il ricorso a tale istituto sia facoltativo per il concorrente qualificato, comporta l'impossibilità, per lo stesso, ove aggiudicatario, di subappaltare. In caso di irregolarità della dichiarazione, si procederà in soccorso istruttorio.

Subappalto qualificante: nell'ipotesi di subappalto c.d. qualificante, la mancanza della dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai

fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione [Bandi di gara e contratti](#).

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email rdp@unina.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo a Sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata attraverso il Sistema. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

Nota (2): Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo a

Sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011
e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)**

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale	1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto)



	3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
ConSORZI ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)***

	6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società secondo quanto riportato nei precedenti riquadri 2. familiari conviventi dei soggetti persone fisiche di cui al punto 1

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **soggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che i supplenti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott. Vincenzo Di Marco, Capo dell'Ufficio Tel. 0812532165
Indirizzo PEC: negoziategclimm@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Dott.ssa Serena Pierro Tel. 081/2532757 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.